



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice d.ssa Daniela Bracci  
pronunciando nella causa n. 7508 R.G. del 2010

tra

parte ricorrente, elettivamente domiciliato  
in Roma via Reno n. 21  
presso l'avv. Roberto Rizzo  
che lo rappresenta e difende  
come da delega a margine  
del ricorso

e.

**CONFAPI**  
**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA**

In persona del legale rappresentante p.t.,  
parte resistente, elettivamente domiciliata  
in Roma via del Plebiscito n. 117  
rappresentata e difesa dagli avv.ti  
Alessandro Corvino e Vincenzo Putrignano  
come da delega in calce alla memoria difensiva

nonché

**INPS**  
In persona del legale rappresentante p.t.,  
parte resistente,  
elettivamente domiciliato  
in Roma via della Frezza n. 17  
presso il Coordinamento Generale  
Legale dell'Istituto,  
rappresentato e difeso dagli avv.ti  
Lucia Policastro ed Elisabetta Lanzetta  
come da procure generali notarili in atti

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 4.3.2010, \_\_\_\_\_, premesso di aver lavorato dal 1991 all'8.4.2009  
alle dipendenze di Confapi; di essere stato inquadrato nel livello di Quadro; di essere stato designa-  
to sin dal 96 rappresentante di Confapi in seno a diversi organi collegiali di vari enti, tra cui, dal

2000, l'Inps; di aver ricoperto sin dal 1998 l'incarico di responsabile del Servizio Politiche Sociali di Confapi, relazionandosi unicamente con il Direttore Generale ed assumendo tutte le responsabilità correlate; di aver assunto dal maggio 2008 anche la responsabilità del Servizio Previdenza Assicurazione sul Lavoro e Qualità di Confapi; di essere stato nominato dal 4.11.2008 responsabile dell'Ufficio Studi Previdenza e Fisco di Confapi; che a fronte degli importanti incarichi ricevuti e svolti sin dal 2000, connotati da un elevato grado di professionalità ed autonomia e potere decisionale, aveva diritto ad essere inquadrato dal 2001 nei ruoli dirigenziali di Confapi; di non aver mai ricevuto le somme dovute quale compenso, fisso o a gettone, previsto per le attività svolte come Consigliere Civ (consiglio di indirizzo e vigilanza Inps) presso l'Inps e come membro dei vari comitati Inps, analiticamente descritti in ricorso; che tali somme erano state illegittimamente corrisposte dall'Inps a Confapi; che su tali somme l'Inps non aveva versato i contributi di spettanza del ricorrente; che con lettera dell'8.4.2009 Confapi aveva intimato al ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, asseritamente determinato dalla *"soppressione dell'ufficio studi previdenza e fisco in esito ad un riassetto della nostra organizzazione del lavoro"* e all'*"impossibilità di adibirla ad altre mansioni equivalenti dal punto di vista professionale in quanto non presenti all'interno della struttura"*; di aver tempestivamente impugnato il licenziamento; di aver diritto all'inquadramento dirigenziale dal 2001; di avere diritto alle relative differenze retributive (incluso tfr e indennità di vacanza contrattuale); di aver diritto all'indennità di mancato preavviso e all'indennità supplementare nella misura massima prevista dalla contrattazione collettiva applicata ai dirigenti; di aver diritto alla corresponsione in suo favore (nonché al versamento dei relativi contributi) delle somme dovute gli a titolo di compenso fisso e gettoni di presenza per la partecipazione al Civ dell'Inps e ai vari Comitati Inps descritti in ricorso. Tutto ciò premesso chiedeva al Giudice del Lavoro di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai sensi dell'art. 2103 c.c. ad essere inquadrato dal 1°3.2001, o da altra data ritenuta di giustizia, nella categoria dirigenziale e al relativo trattamento normativo ed economico previsto dalla legge e dal ccnl di settore; per l'effetto di condannare Confapi al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 114.581,99 a titolo di differenze retributive tra quelle dovute come dirigente e quelle percepite dal 1°1.01 al 9.4.09; di condannare Confapi al pagamento in favore del ricorrente sia della somma di € 4.966,31 a titolo di differenze sul tfr dovute come dirigente, sia della somma di € 2.200,00 quale indennità per il periodo di vacanza contrattuale prevista dall'accordo per in rinnovo del ccnl del 5.12.07 per *"i dirigenti in servizio alla data del 1° gennaio 2007"*; di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente da Confapi e per l'effetto, nell'ipotesi di riconoscimento delle mansioni dirigenziali, di condannare Confapi a corrispondere al ricorrente l'indennità per il mancato preavviso nella misura prevista per i dirigenti, pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto cui avrebbe avuto diritto

to quale dirigente e quindi di € 45.258,26 (al netto di quanto già corrisposto a titolo di indennità di preavviso); di condannare Confapi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione all'indennità di mancato preavviso da calcolarsi sulla base di quanto spettante a tale titolo come dirigente; di condannare Confapi a corrispondere al ricorrente l'indennità supplementare nella misura massima prevista dal ccnl di settore, pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, quindi la somma di € 145.179,36; in via subordinata, in caso di mancato riconoscimento delle mansioni superiori, chiedeva di condannare Confapi a riassumere in servizio il ricorrente o, in mancanza, a corrispondergli l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 8 l. n. 604/66 nella misura massima pari a 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, quindi la somma di € 43.330,60; in ogni caso chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere dall'Inps le somme relative alla partecipazione agli Organi Collegiali indicati in ricorso; per l'effetto chiedeva di condannare l'Inps al pagamento in favore del ricorrente la somma lorda di € 190.337,50 a titolo di gettoni di presenza spettanti al ricorrente quale membro del Civ e dei comitati Inps dettagliatamente indicati; chiedeva altresì di condannare l'Inps al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali su tali somme; in subordine, accertato e dichiarato l'indebito arricchimento di Confapi per tali somme, di condannare Confapi a corrispondere al ricorrente l'importo di € 190.337,50; di condannare Confapi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovute su tali somme; in estremo subordine chiedeva di condannare l'Inps e/o Confapi a versare presso lo stesso Inps le somme dovute a titolo di contributi per l'attività svolta dal ricorrente quale membro degli organi collegiali Inps; il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e con il favore delle spese di lite.

Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio Confapi, che chiedeva il rigetto della domanda. Duceva che il ricorrente aveva effettivamente svolte le attività indicate in ricorso e che le stesse erano tutte riconducibili alla declaratoria di Quadro. Precisava che ordinariamente Confapi metteva in atto un ampio sistema di delega in favore dei propri dipendenti, al fine di poter presiedere nei vari impegni cui era chiamata come organizzazione di rappresentanza; affermava quindi che il ricorrente, come gli altri dipendenti, aveva svolto i relativi incarichi in adempimento della propria prestazione; che per dette attività Confapi retribuiva i propri dipendenti, i quali, per prassi consolidata, rinunciavano ad ogni eventuale gettone di presenza che detti colleghi intendevano riconoscere; che tali gettoni venivano erogati direttamente alla Confapi. Sul licenziamento deduceva che per effetto del riassetto organizzativo avviato dal 2008, erano stati soppressi alcuni uffici ed accorpati altri e che non c'era stata la possibilità di ricollocare il ricorrente in altri servizi o uffici. Insisteva quindi per il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale, subordinata all'ipotesi di riconoscimento di spettanza al dei gettoni di presenza, chiedeva di condannare il ricorrente alla restituzione a Confapi sia dell'emolumento straordinario aggiuntivo corrisposto nel 2008, pari a € 4.000,00, sia del costo a-

ziendale sopportato da Confapi per erogare al ricorrente la retribuzione, nei giorni in cui questi si era dedicato alla partecipazione ai consigli in cui era stato designato; per l'effetto chiedeva di condannare il ricorrente al pagamento in favore di Confapi della somma di € 178.624,32, oltre gli accessori di legge.

L'Inps si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda esperita nei suoi confronti. Deduceva che l'Istituto aveva regolarmente liquidato a Confapi tutti i gettoni di presenza dovuti per l'attività del ricorrente quale rappresentante di Confapi negli organismi Inps; precisava che ciò era avvenuto in virtù di espressa manifestazione di volontà del ricorrente.

Fallito il tentativo di conciliazione, venivano assunte le testimonianze.

Indi all'udienza del 17.6.2011, previo esame delle note conclusive autorizzate, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è meritevole di accoglimento perché infondato.

Sulle mansioni dirigenziali.

Secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità in tema di diritto del lavoratore alla qualifica superiore: *"..Il giudice di merito..deve seguire un procedimento logico giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata"* (Cass. sez. lav. n. 4766/87; cfr. ex multis Cass. sez. lav. n. 14608/01).

Pertanto la S.C. ha precisato che *"non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito..Nè può a tal fine sopprimere l'intervento officioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda"* (Cass. sez. lav. n. 8025/03).

Giova altresì evidenziare che ai fini del riconoscimento di mansioni superiori, secondo la consolidata giurisprudenza, è necessario la prova che il lavoratore abbia svolto le mansioni superiori in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto a quelle inferiori e che abbia assunto tutte le prerogative e le responsabilità tipiche della qualifica superiore reclamata (cfr. ex multis Cass. nn. 6230/98 e 14569/99).

Ciò premesso, il ricorrente, inquadrato dal marzo 98 nella categoria di Quadro, rivendica di aver svolto sin dal gennaio 2001 mansioni superiori riconducibili al ruolo dirigenziale.

Giova rilevare che la declaratoria contrattuale del ccnl di settore prevede che *"Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c. e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa...Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.."*

Appartengono invece alla categoria di Quadro *"i dipendenti con funzioni direttive che, contribuendo ai processi di definizione degli obiettivi della Confederazione e fruendo di speciali deleghe, operano con continuità, ampia discrezionalità ed autonomia decisionale, per la realizzazione delle strategie confederali."*

*Cat. 1°S: appartengono a questa categoria i dipendenti con funzioni direttive che operano con ampia discrezionalità per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Confederazione, nonché i dipendenti con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura con caratteristiche di autonomia di iniziativa e facoltà di decisione maggiori di quelle richieste per gli appartenenti alla Categoria 1°;*

*Cat. 1°: appartengono a questa categoria i dipendenti con funzioni direttive che operano con discrezionalità per l'attuazione delle disposizioni generali della Confederazione, nonché i dipendenti con mansioni specialistiche, o equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza, con caratteristiche di autonomia di iniziativa e facoltà di decisione".*

Dall'esame delle declaratorie appare evidente che la categoria dirigenziale si distingue per lo svolgimento di mansioni direttive caratterizzate da elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale per promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi; mentre la categoria dei Quadri svolge mansioni direttive con un minore grado di autonomia decisionale.

Il quid pluris dell'operato del dirigente rispetto a quello del quadro è dato dall'elevato grado di professionalità conseguente alla posizione direttiva strategica ricoperta dal dirigente che gli consente di *"promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa"*; secondo lo stesso ccnl sono in tal senso posizioni strategiche quelle dei direttori e dei condirettori e di tutti coloro che sono comunque posti a capo di importanti servizi o uffici.

Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente abbia effettivamente svolto tutte le attività indicate nel ricorso; è quindi incontroverso che dal gennaio 98 il sig. \_\_\_\_\_ ha di fatto ricoperto il ruolo di re-

sponsabile per il Servizio Politiche Sociali posto all'interno dell'Area Relazioni Industriali, ed ha svolto le mansioni di responsabile del Servizio Politiche Sociali della Confapi in piena autonomia, riferendone unicamente al Direttore Generale della Confapi ed assumendosi, in uno con lo stesso Direttore, tutte le responsabilità ad esso correlate (punto 3.2 bis ricorso).

Ancora è incontroverso che dal 2000 il ricorrente, per le materie di competenza del Servizio Politiche Sociali, ha curato i rapporti istituzionali della Confapi con i responsabili delle Direzioni Centrali dell'Inps e con i titolari delle Direzioni Generali del Ministero del Lavoro.

Parimenti è pacifico che il dott. [redacted] riferiva, rispondeva e conveniva le linee di indirizzo politico sindacale direttamente con il Direttore Generale Confapi..e con il componente della Giunta della confederazione intimata, responsabile per materia.(punto 4.3 ricorso)

Incontroversa è la circostanza che il ricorrente svolgeva gli incarichi specificati... quale membro del CIV godendo di piena autonomia; riferiva delle problematiche di volta in volta trattate e delle decisioni assunte al solo Direttore Generale della Confapi dott. [redacted] (suo predecessore nell'incarico) con il quale concordava le linee strategiche da seguire nell'interesse della Confapi e/o delle associazioni confederate.(punto 5.3 ricorso); Il dott. [redacted] membro dei suddetti organi collegiali designato dalla Confederazione si rapportava con il (solo) Direttore Generale dott. [redacted]

riferendogli in merito alle decisioni adottate dal Comitato e stabilendo di concerto con il citato Direttore Generale gli indirizzi politico – sindacali da perseguire e gli obiettivi da raggiungere nell'interesse della confederazione stessa e delle associazioni da questa rappresentate” (punto 5.8).

Siffatte risultanze evidenziano che il ricorrente ha esercitato con continuità mansioni direttive caratterizzate da ampia discrezionalità e autonomia decisionale, ma non dimostrano però che il abbia anche operato con quell'elevato grado di autonomia decisionale richiesto dalla declaratoria contrattuale della categoria dirigenziale; mette conto evidenziare infatti che il ricorrente, nell'atto introduttivo, dava conto della propria attività al direttore generale.

Proprio tale circostanza evidenzia un grado di autonomia certamente ampio, ma non elevato, dunque riconducibile alla declaratoria della categoria di appartenenza (Quadro).

Peraltro è incontestato che il ricorrente non aveva nella sua disponibilità le dotazioni finanziarie e strumentali degli uffici cui era posto a capo; ancora, il [redacted] (non disponeva delle ferie delle persone affidate agli uffici da lui diretti e si faceva vistare le ferie dal dirigente dr. [redacted] per poi chiedere l'autorizzazione al direttore generale.

Al riguardo non è condivisibile la considerazione espressa nelle note conclusive della parte ricorrente, secondo la quale a nulla rilevarebbe la circostanza della mancata disponibilità delle ferie, non essendo ciò previsto nella declaratoria contrattuale. In realtà la disponibilità delle dotazioni finan-

ziarie e strumentali dell'ufficio e la facoltà di concedere e concedersi ferie, sono espressioni dell'elevato grado di autonomia decisionale del dirigente, sicchè la accertata mancanza delle stesse nel caso in esame, deve far ritenere che, seppure le mansioni direttive del ricorrente comportavano un'ampio potere discrezionale, non avevano però quel *quid pluri* di autonomia decisionale prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti.

A nulla rileva la circostanza che la resistente Confapi non avrebbe fornito prova del fatto che il ricorrente non autorizzava le ferie; mette conto osservare che non grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate, essendo in realtà il lavoratore onerato di provare la riconducibilità dei compiti *svolti* alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato.

Alla luce di tali rilievi risulta quindi che il ricorrente ha ricoperto in Confapi ruoli direttivi operando con *ampia discrezionalità ed autonomia decisionale, per la realizzazione delle strategie confederali*; pertanto le sue mansioni appaiono riconducibili alla declaratoria di Quadro.

Conseguentemente deve essere respinto il capo di domanda relativo al riconoscimento delle superiori mansioni dirigenziali.

Per l'effetto vanno quindi respinte anche le domande di pagamento delle relative differenze retributive, di IFR e di indennità di vacanza contrattuale prevista per i dirigenti.

Sul diritto del ricorrente ai compensi previsti per la partecipazione al Civ ed agli altri comitati Inps. E' pacifico che il ricorrente nel corso del rapporto di lavoro con Confapi è stato nominato membro del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Inps (Civ), del Comitato Amministratore della Gestione delle Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti dell'Inps e del Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale dell'Inps.

Lamenta il \_\_\_\_\_ di non aver mai ricevuto il compenso, fisso o a titolo di gettone di presenza, previsto dall'Inps per le attività svolte in detti comitati; sostiene il ricorrente di aver diritto a tale corresponsione ai sensi dell'art. 36 Cost.

Costituendosi in giudizio, Confapi ha dedotto che era da anni in uso nell'organizzazione la prassi dei dipendenti di rinunciare ai compensi derivanti dalla partecipazione a organi, collegi, comitati ecc. Tale prassi si fonda sul fatto che le attività erano svolte in esecuzione della prestazione lavorativa.

Giova osservare che le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'esistenza di tali prassi; invero il teste \_\_\_\_\_, dirigente Confapi, ha dichiarato: *"Sono rappresentante Confapi presso il Consiglio di Vigilanza dell'Inail, poi sono rappresentante Confapi nel Consiglio di Indirizzo e Garanzia di Accredia e in altri consigli.....Per tali incarichi, laddove sono previsti gettoni di presenza o altri tipi di emolumenti, io come è prassi in Confapi ho rinunciato a tali emolumenti in favore di Confapi"*

*pi... Voglio precisare che gran parte dei consiglieri del Consiglio di Vigilanza dell'Inail destinano i loro compensi all'Organizzazione di appartenenza, ciò è una prassi comune..”.*

Di analogo tenore la deposizione di \_\_\_\_\_, dirigente Confapi: *“Sono più di 20 anni che partecipo a comitati, commissioni e consigli come rappresentante Confapi... Adr Io come lavoratore dipendente Confapi ho sempre rinunciato per Confapi ai compensi e ai gettoni derivanti dalla mia partecipazione ai predetti Consigli. Adr Per quel che ne so è prassi in Confapi, quanto meno nei miei confronti, che i compensi per la partecipazione dei dipendenti ai consigli di enti esterni viene sempre rinunciata in favore di Confapi..”.*

Tale prassi trova la sua ratio nello stesso oggetto sociale di Confapi che nel *“prospettare nelle sedi istituzionali i problemi delle piccole e medie imprese proponendo soluzioni; ....rappresenterà in campo nazionale ed internazionale le Organizzazioni aderenti; d) operare l'elaborazione di indirizzi e proposte atte a incidere sul piano legislativo ed amministrativo per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese a livello nazionale; c) stipulare accordi interconfederali ed intese di interesse generale delle Organizzazioni aderenti e dei loro associati.*

Ora, la partecipazione di Confapi ai vari organi di rilevanza costituzionale, enti, istituzioni, consorzi, associazioni e fondazioni avviene attraverso il conferimento degli incarichi ai propri dipendenti, i quali svolgono quindi detti incarichi in adempimento della propria prestazione lavorativa con Confapi, che provvede a retribuirli per lo svolgimento di tali mansioni.

Al riguardo non può non osservarsi che è lo stesso ricorrente ad aver richiamato lo svolgimento di tali incarichi ai fini del riconoscimento delle mansioni dirigenziali; dunque, delle due l'una, o la partecipazione del \_\_\_\_\_ ai comitati dell'Inps esula dall'accertamento delle mansioni superiori, oppure costituisce svolgimento delle mansioni lavorative (per le quali il ricorrente è stato retribuito dalla parte datoriale) e rileva ai fini dell'accertamento delle mansioni superiori.

Del resto, proprio per l'esistenza di tali prassi lo stesso \_\_\_\_\_ risulta aver dato istruzioni all'Inps per la destinazione a Confapi dei gettoni di presenza; ciò emerge inequivocabilmente dalla documentazione acquisita dall'Inps ex art. 421 c.p.c., sottoscritta dallo stesso ricorrente.

In proposito non è condivisibile l'assunto del ricorrente secondo il quale egli non avrebbe potuto disporre dei gettoni di presenza, in quanto *“crediti strettamente personali e indisponibili”*; invero l'art. 50 dpr n. 917/86 (TUIR) stabilisce che *“le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità”* non sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente se un accordo fra le parti disponga che *“devono essere riversati al datore di lavoro”*.

Va quindi escluso il diritto del ricorrente a percepire i gettoni di presenza dei comitati Inps.

Sul licenziamento



La Confapi, con lettera dell'8.4.2009, ha comunicato al il ricorrente il licenziamento a seguito della "soppressione dell'ufficio studi previdenza e fisco in esito ad un riassetto della nostra organizzazione del lavoro" e in considerazione "dell'impossibilità di adibirla ad altre mansioni equivalenti dal punto di vista professionale in quanto non presenti...all'interno della struttura".

Costituendosi in giudizio Confapi ha dedotto di aver avviato da circa un paio di anni una consistente riorganizzazione del personale, motivata da una più razionale allocazione delle risorse e da un'attenta gestione del rapporto risorse umane/ carichi di lavoro; in conseguenza di tale riorganizzazione sono state incentivate tre dimissioni volontarie, sono stati licenziati quattro lavoratori e non è stato rinnovato un contratto a termine in scadenza.

Mette conto osservare che la sussistenza di un riassetto organizzativo in Confapi è stato confermato dallo stesso ricorrente nel suo atto introduttivo (pag. 14 -15).

Tale riorganizzazione ha comportato un accorpamento delle funzioni con la redistribuzione delle relative funzioni alle restanti strutture di Confapi.

In particolare le funzioni prima svolte dal [redacted] sono confluite nell'ufficio Relazioni Industriali, diretto dal dott. [redacted]; ciò emerge dalla comunicazione del 23.4.09 di Confapi a tutte le API - Associazioni Piccola Industria (richiamata a pag. 36 del ricorso).

Risulta quindi per tabulas che l'ufficio diretto dal ricorrente è stato effettivamente soppresso e che le funzioni da questo svolte sono confluite in altra struttura, che ha assorbito la prima.

A nulla rileva l'osservazione del ricorrente secondo il quale non si potrebbe seriamente sostenersi la soppressione dell'ufficio da questi diretto, se anche dopo il suo licenziamento Confapi ha continuato ad occuparsi della materia previdenziale ed assistenziale; e dunque si sarebbe unicamente operata la soppressione della figura di Quadro ricoperta dal [redacted]

In realtà, come visto, la riorganizzazione ha comportato un accorpamento delle funzioni per effetto della riduzione degli uffici di Confapi; dunque le attività sono rimaste ma è stata semplificata l'articolazione della resistente, con conseguente riduzione degli uffici e dei costi.

Quanto all'obbligo del c.d. *repechage*, deve osservarsi che lo stesso riguarda le ipotesi nelle quali il licenziamento trova la sua giustificazione nell'incompatibilità fra la struttura aziendale e la posizione lavorativa posseduta dal lavoratore nel suo ambito.

In tal caso il potere risolutorio può essere legittimamente esercitato solo allorché il datore di lavoro abbia verificato che la professionalità del lavoratore da licenziare non sia utilizzabile in alcun modo nella sua organizzazione produttiva. Diversa invece è l'ipotesi in cui l'esercizio del potere risolutorio sia l'effetto non della incompatibilità - per ragioni tecnologiche - fra professionalità del lavoratore e struttura organizzativa, bensì della soppressione di una parte dell'azienda, del suo ridimensionamento, che prescinde dalla valutazione delle professionalità in essa coinvolte ed è piuttosto

l'effetto della scelta riservata esclusivamente al datore di lavoro di determinare, nell'ambito di un diritto costituzionalmente garantitogli (art. 41 Cost.) la giusta dimensione dell'azienda in relazione alle esigenze di mercato. In tal caso è un gruppo di dipendenti ad essere coinvolto nella vicenda estintiva, non in ragione della loro professionalità, bensì per effetto della loro collocazione in un certo settore destinato ad essere soppresso o ridotto (cfr. Cass. sez. lav. n. 6667/02).

Nella fattispecie in esame, come visto, la riorganizzazione ha comportato l'accorpamento di più uffici e il licenziamento di quattro dipendenti e l'incentivazione a tre dimissioni volontarie; l'impossibilità di reimpiegare il lavoratore appare quindi in re ipsa anche tenuto conto delle limitate dimensioni della struttura datoriale (circostanza quest'ultima pacifica).

Alla luce di tali rilievi appare pertanto giustificato il licenziamento del ricorrente, motivato dalla soppressione dell'ufficio Studi Previdenza e Fisco di cui egli era responsabile.

Si impone pertanto il rigetto della domanda.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione:

**RIGETTA IL RICORSO.**

**CONDANNA A RIFONDERE A CONFAPI LE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN € 1.716,00 DI CUI € 785,00 PER ONORARI ED € 740,00 PER DIRITTI, OLTRE IVA E CPA.**

**CONDANNA ALTRESI' A RIFONDERE ALL'INPS LE SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN € 1.100,00 DI CUI € 414,00 PER ONORARI ED € 563,00 PER DIRITTI, OLTRE IVA E CPA.**

Roma, udienza del 17.6.2011

Il giudice

Daniela Bracci

IL CANCELLIERE B 3  
Grazia Bentivenga

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, il 17/06/2011



IL CANCELLIERE B 3  
Grazia Bentivenga